

Note:

- (1) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel. (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [Tel. (32-2) 299 30 50].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39) si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato.
- La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (8) Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato per lotti di 2 500 t.
- (9) La nave noleggiata dal beneficiario («self-trimming bulk carrier») deve essere caricata dal fornitore, a suo rischio e a sue spese, al ritmo di 3 500 tonnellate in media per giorno lavorativo, tempo permettendo, di 24 ore consecutive. Qualora tale ritmo non sia raggiunto il fornitore deve versare alla Commissione le spese di controstallia al tasso stipulato nel contratto di noleggio. Per le ore di lavoro risparmiate, la Commissione è tenuta a pagare all'aggiudicatario un compenso per esecuzione rapida, di importo pari al 50 % delle spese di controstallia stipulato. La stallia non è considerata reversibile.